

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	14,54	175,40
0712 90 19	14,54	175,40
1001 10 10	71,19	261,48 (*) (*)
1001 10 90	71,19	261,48 (*) (*)
1001 90 91	9,43	190,81
1001 90 99	9,43	190,81
1002 00 00	49,73	167,52 (*)
1003 00 10	43,41	175,52
1003 00 90	43,41	175,52
1004 00 10	99,87	150,36
1004 00 90	99,87	150,36
1005 10 90	14,54	175,40 (*) (*)
1005 90 00	14,54	175,40 (*) (*)
1007 00 90	38,03	185,25 (*)
1008 10 00	43,41	101,65
1008 20 00	43,41	147,01 (*)
1008 30 00	43,41	64,29 (*)
1008 90 10	( <sup>1</sup> )	( <sup>1</sup> )
1008 90 90	43,41	64,29
1101 00 00	28,19	282,12
1102 10 00	84,61	249,93
1103 11 10	124,11	417,97
1103 11 90	28,27	302,52

(<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(\*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 406/75 del Consiglio, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(\*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(\*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(\*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(\*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(\*) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.